



COMUNE DI VINCHIO

Provincia di Asti

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SULLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2023 (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'art. 40 del **Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”** al comma 3 - *sexies* prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico finanziaria e una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico- finanziaria previste dall’art. 40 -*bis* del medesimo decreto che di seguito si riporta:

Articolo 40 bis

- Comma 1*- Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.
- Comma 5* - Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.
- Comma 6* - Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei Conti possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa
- Comma 7* - In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

In data 19 luglio 2012, con **Circolare n. 25**, il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, evidenziando che per le seguenti fattispecie di contrattazione integrativa valgono le vigenti procedure di certificazione dell’Organo interno (collegio dei revisori, servizio di ragioneria), ai sensi dell’art.40-bis, c. 1, del D.Lgs.165/2001 s.m.i..

Le relazioni, secondo la normativa vigente in essere, sono finalizzate:

- a supportare la delegazione trattante di parte pubblica con uno strumento uniforme e di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione;
- a supportare gli organi di controllo con un omogeneo piano di verifica della certificazione degli atti della contrattazione integrativa, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del controllo;
- a fornire al cittadino/ utente, che ha accesso a tali atti nella sezione trasparenza del sito web delle diverse Amministrazioni, la piena visibilità e confrontabilità dei contenuti esplicativi degli accordi stipulati in sede integrativa.

La redazione della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria deve essere redatta in modo da rendere comprensibile - anche al cittadino - e verificabile - in particolare dall'Organo di controllo chiamato alla certificazione - ogni modulo, sezione, voce o sottovoce di cui è composto..

La relazione tecnico-finanziaria sull'utilizzo delle risorse previste nel Fondo per la contrattazione integrativa è suddivisa in quattro moduli:

1. Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
2. Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
3. Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa
4. Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

In conformità a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata viene redatta la presente relazione tecnico - finanziaria a corredo dell'ipotesi di accordo relativo siglato dalla delegazione trattante in data 19 dicembre 2022 del personale non dirigente (solo parte economica) ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi dell'accordo relativo alla contrattazione decentrata integrativa (C.D.I.) anno 2022. (art. 8, c.6 CCNL Funzioni Locali 21/5/2018 - art. 40 bis D.Lgs165/2001 e s.m.i.).

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-finanziaria viene redatta al fine di individuare e quantificare i costi relativi alla contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2023 e di attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti di bilancio.

Essa è limitata alle materie trattate nell'ipotesi di accordo decentrato siglato in data 19 dicembre 2023 ed è articolata secondo l'indice riportato dalla circolare n. 25/2012 del MEF.

Costituzione del fondo per la contrattazione decentrata

Il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 di parte stabile è stato quantificato con determinazione di settore finanziario n.30/2023 dello scrivente Responsabile, in applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale vigente del Comparto Funzioni Locali e delle vigenti disposizioni in materia.

In particolare è bene richiamare:

1. l'art.67 del nuovo CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018 -*"Fondo Risorse decentrate: costituzione"* –con riferimento ai seguenti commi:

- comma1 - *A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.*
- comma 2 -*L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:*

(a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;

(b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;(..)

comma 7 - La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art.15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017. "

2. la dichiarazione congiunta n.5 del predetto CCNL del 21.5.2018 che recita: "In relazione agli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti;"

3. il D.Lgs 75/2017 che, in attuazione della Legge delega di riforma della pubblica amministrazione n.124/2015, ha apportato varie modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al D.Lgs.n.165/2001.

Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità

La tabella di seguito riportata illustra nel dettaglio, per l'anno 2023, le risorse storiche consolidate, gli incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL e altri incrementi aventi carattere di stabilità:

RISORSE STABILI

Art 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto PO	17.607,07
Art 67 comma 2 lett a	Incremento € 83,20 per ogni dip in servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019	249,60
Art 67 comma 2 lett b	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/4/2018	186,16
ART. 79 C12, LETT.B ccnl 2019-2021	INCREMENTO DI EURO 84,50 BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2018)	84,50
ART.79 COMMA 1 BIS ccnl 2019-2021	TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO	- 865,00
	TOTALE RISORSE STABILI	18.992,96

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono quelle che non hanno carattere di certezza e stabilità e vengono quantificate annualmente dall'Amministrazione. Per l'anno 2023, non vi sono risorse variabili derivanti da specifiche disposizioni di legge:

RISORSE VARIABILI

INCREMENTI VARIABILI 2023		
ART. 79 C C12, LETT.B) ccnl 2019-2021	UNA TANTUM ANNI 2021 E 2022 EURO 84,50 BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2018)	169
ART. 79 C C12, LETT.B ccnl 2019-2021	0,22% MONTE SALARI 2018 (ART. 79 C C12, LETT.B)	288
ART. 79 C C12, LETT.B ccnl 2019-2022	0,22% MONTE SALARI 2018 (ART. 79 C C12, LETT.B)	288
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	745

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 che prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

La decurtazione da operare sul fondo ai sensi della normativa sopra richiamata è pari a zero.

Sezione IV– Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il quadro di sintesi delle risorse sottoposte a certificazione risulta essere il seguente:

TOTALE	19.737,96
TOTALE RISORSE SOGGETTE A LIMITE	17.607,70
LIMITE FONDO 2016	15.523,00
EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016*	2.084,70
TOTALE FONDO 2023	17.653,26

Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Si premette che il Comune di Vinchio è un ente privo di figure dirigenziali, per cui le retribuzioni di posizione e quelle di risultato delle “posizioni organizzative” sono poste a carico del bilancio

Si precisa inoltre che il fondo per finanziare lavoro straordinario nel 2023 ammonta a € 1.500,00

Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo

Sono regolate dall'accordo in oggetto le seguenti voci:

Risorse	Importo	Parte fissa del fondo	Parte variabile del fondo
Totale fondo per le risorse decentrate anno 2023	17.653,26	17.653,26	00,00
Progressioni economiche orizzontali attribuite		1.857,50	
Differenziali Peo sul personale in essere al 01/04/2018		00	
Indennità di comparto		760,30	
Indennità condizioni di lavoro		1.925,00	
Indennità di servizio esterno		00	
Economie anno successivo		00	
Personale in convenzione		3.000,00	

Personale in Resp. Tecnico		5.900,00	
Incentivi progettazione lavori			
Progetto spargimento sale		1.500,00	
Importo residuo del fondo per le risorse decentrate dopo avere corrisposto le suindicate indennità			
Produttività /performance			2710,46

Non sussistono destinazioni ancora da regolare.

Non sussistono destinazioni temporaneamente allocate fuori dal fondo

Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto del vincolo di carattere generale

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse e aventi carattere di certezza e stabilità.

Le risorse stabili, al netto delle riduzioni operate per effetto del rispetto del vincolo previsto dalla normativa vigente di non superamento del fondo 2016, ammontano a € 17.607,70.

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale e dal contratto decentrato integrativo attualmente vigente.

Per le risorse destinate ai premi correlati alla performance individuale, il contratto decentrato prevede che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 69 del CCNL 21.5.2018, la misura del premio individuale di cui all'art. 68, co.2, lett.b), sarà pari a € 2.710,46 da destinarsi al personale valutato positivamente secondo il sistema di valutazione dell'Ente.

c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Esposizione finalizzata alla verifica degli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione che presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al Fondo delle risorse decentrate previste dall'ipotesi di accordo e relativi contributi previdenziali e assistenziali sono allocati nella parte spesa del bilancio al macroaggregato 101 "redditi da lavoro dipendente" e al macroaggregato 102 "imposte e tasse a carico dell'ente".

Il software gestionale del personale e quello della contabilità finanziaria utilizzati dall'Ente sono strutturati in modo da consentire un monitoraggio costante dei singoli istituti contrattuali al fine di evitare sforamenti dei vincoli finanziari sia per quanto riguarda il fondo complessivo che i singoli istituti contrattuali.

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa della spesa del fondo dell'anno precedente venga rispettato.

Si attesta il rispetto dei limiti imposti dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

Tutte le somme relative al Fondo delle risorse decentrate previste dall'ipotesi di accordo e i relativi oneri riflessi sono iscritte nel bilancio di previsione 2023-2025 approvato con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 22.03.2023 esecutiva ai sensi di legge.

Vinchio, 19.12.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Chiara Rosalia Zogo